



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2013
(OR. en)**

17510/13

**ECOFIN 1132
UEM 418**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 novembre 2013
Destinatario:	Carsten Pillath, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 901 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Valutazione del seguito dato da SPAGNA, FRANCIA, MALTA, PAESI BASSI e SLOVENIA alle raccomandazioni del Consiglio del 21 giugno 2013 per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo e dal BELGIO in risposta alla decisione di intimazione del Consiglio del 21 giugno 2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 901 final.

All.: COM(2013) 901 final

Bruxelles, 15.11.2013
COM(2013) 901 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Valutazione del seguito dato da SPAGNA, FRANCIA, MALTA, PAESI BASSI e
SLOVENIA**

**alle raccomandazioni del Consiglio del 21 giugno 2013 per porre fine alla situazione di
disavanzo eccessivo e**

dal BELGIO

in risposta alla decisione di intimazione del Consiglio del 21 giugno 2013

1. INTRODUZIONE

Il 21 giugno 2013, a seguito della pubblicazione delle previsioni della Commissione della primavera 2013 e della valutazione, da parte della Commissione, dei programmi di stabilità e convergenza degli Stati membri, il Consiglio ha deciso che era necessario intraprendere una serie di tappe previste ai sensi della procedura per i disavanzi eccessivi (articolo 126 del trattato) per Belgio, Spagna, Francia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia¹.

In particolare, il Consiglio ha rivisto l'attuale situazione di disavanzo eccessivo di Spagna, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia. Il Consiglio ha ritenuto che tali Stati membri abbiano dato seguito effettivo alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e che, dopo l'adozione delle raccomandazioni iniziali, si siano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio ha pertanto concluso (a seguito delle relative raccomandazioni della Commissione) che per detti Stati membri erano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 per emettere nuove raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. Il Consiglio ha prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo al 2014 per i Paesi Bassi e la Polonia, al 2015 per la Francia, il Portogallo e la Slovenia e al 2016 per la Spagna. Il Consiglio ha fissato al 1° ottobre il termine entro il quale tali paesi dovevano dare seguito effettivo alle raccomandazioni e (ad eccezione del Portogallo²) riferire in dettaglio sulla strategia di risanamento prospettata per il conseguimento degli obiettivi fissati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio³.

Inoltre, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, che il Belgio non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 di correggere il proprio disavanzo eccessivo entro il 2012 e ha deciso, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, di intimare al Belgio di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Al Belgio è stato intimato di presentare entro il 15 settembre una relazione sulle misure adottate per conformarsi a tale decisione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.

Il Consiglio ha infine deciso (su proposta della Commissione) di avviare una nuova procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Malta ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, e ha formulato una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, affinché Malta ponesse fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio ha fissato

¹ Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di qualsiasi Stato membro sono disponibili all'indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm.

Va notato che il 21 giugno il Consiglio ha inoltre rivolto alla Polonia nuove raccomandazioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7. Le autorità polacche hanno presentato alla Commissione una relazione sul seguito dato alla raccomandazione. La valutazione di tale relazione è oggetto di una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 8, anch'essa adottata il 15 novembre 2013.

² Il Portogallo presenterà una relazione nel contesto del suo programma di aggiustamento macroeconomico. In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013, il Portogallo è esonerato dal presentare una relazione distinta ai sensi della procedura per i disavanzi eccessivi.

³ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

al 1° ottobre il termine entro il quale Malta doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione e, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, riferire in dettaglio sulla strategia di risanamento prospettata per il conseguimento degli obiettivi fissati.

2. VALUTAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97 e del nuovo codice di condotta⁴, si ritiene che uno Stato membro abbia dato seguito effettivo se ha agito in conformità alla raccomandazione rivoltagli a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. Il codice di condotta stabilisce che la valutazione del seguito effettivo dato alle raccomandazioni considera, in particolare, se lo Stato membro in questione ha realizzato gli obiettivi annui di bilancio e il relativo miglioramento del proprio saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, inizialmente raccomandato dal Consiglio. Nel caso in cui il saldo di bilancio osservato risulti inferiore a quanto raccomandato o il miglioramento del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, sia inferiore all'aggiustamento su cui si basa l'obiettivo, andrebbe effettuata un'analisi approfondita dei motivi di tale risultato. In caso di aggiustamento pluriennale, il codice di condotta specifica che la valutazione dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure già annunciate o adottate al fine di garantire adeguati progressi verso la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine stabilito dal Consiglio.

Belgio, Spagna, Francia, Malta, Paesi Bassi e Slovenia hanno presentato alla Commissione relazioni sulle azioni intraprese per conformarsi alle raccomandazioni e alla decisione del Consiglio del 21 giugno. Il Portogallo, che è soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, ha presentato relazioni sulla sua strategia di bilancio nel contesto di tale programma, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013 che è entrato in vigore il 30 maggio 2013. Belgio, Spagna, Francia, Malta, Paesi Bassi e Slovenia hanno presentato i propri documenti programmatici di bilancio per il prossimo anno alla Commissione e all'Eurogruppo, in linea con il regolamento (UE) n. 473/2013⁵.

La Commissione ha riesaminato le relazioni sul seguito dato trasmesse dagli Stati membri e ha effettuato una valutazione di tali azioni alla luce delle previsioni della Commissione dell'autunno 2013, pubblicate il 5 novembre 2013. Nel caso di Belgio, Spagna, Francia, Malta, Paesi Bassi e Slovenia, che appartengono alla zona euro, tale valutazione si riflette anche nei pareri della Commissione del 15 novembre 2013 sui documenti programmatici di bilancio di tali Stati membri⁶. Le principali conclusioni della valutazione figurano nell'allegato della presente comunicazione.

⁴ “Specifiche sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza”, disponibile all’indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm.

⁵ La Polonia (che non appartiene alla zona euro) e il Portogallo (soggetto ad un programma di aggiustamento macroeconomico) non sono tenuti a presentare un documento programmatico di bilancio.

⁶ L’analisi effettuata dai servizi della Commissione a sostegno della valutazione è pubblicata nei documenti di lavoro che accompagnano i pareri della Commissione.

3. STATI MEMBRI DELLA ZONA EURO SOGGETTI A UN PROGRAMMA DI AGGIUSTAMENTO MACROECONOMICO

Dopo l'entrata in vigore, il 30 maggio 2013, del regolamento (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, il monitoraggio delle azioni intraprese da tali Stati membri per conformarsi alle raccomandazioni formulate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi – nelle quali sono integrati gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento macroeconomico conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento – ha luogo nell'ambito del monitoraggio regolare del programma previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

Tale articolo stabilisce che la Commissione segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico e informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario (CEF) in merito a tali progressi. Conformemente alla prassi costante seguita dalla Commissione, il monitoraggio dei progressi compiuti dallo Stato membro interessato nell'ambito del bilancio verifica soprattutto se le misure correttive negoziate con lo Stato membro sono state attuate in maniera adeguata. È pertanto ritenuto sufficiente comprovare di aver effettivamente adottato le misure definite nel programma per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio per concludere che lo Stato membro interessato ha dato seguito effettivo alle raccomandazioni di correggere il disavanzo eccessivo, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1467/97.

Tale metodologia, – che sostituisce il metodo descritto nel codice di condotta – tiene conto delle condizioni specifiche della disciplina economica e di bilancio che si applicano agli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. In particolare, essa tiene conto del fatto che lo scenario economico e le misure da adottare sono concordate e dettagliate.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha valutato la situazione di bilancio e in particolare le azioni adottate per dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio (o, nel caso del Belgio, alla decisione con cui era stato intimato a tale paese di adottare provvedimenti). La Commissione ritiene che Belgio, Spagna, Francia, Malta, Paesi Bassi e Slovenia abbiano dato seguito effettivo alle raccomandazioni e che non sia necessaria, allo stato attuale, alcuna misura supplementare nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi per tali Stati membri. I dettagli della valutazione della Commissione sono esposti nei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio di tali Stati membri. La Commissione ricorda infine che, nel caso del Portogallo, l'ultima verifica della conformità al programma si è conclusa in modo positivo il 3 ottobre 2013.

La Commissione continuerà a seguire con attenzione l'andamento dei bilanci, in conformità al trattato e al patto di stabilità e crescita.